



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 09/07/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1204

Modifiche ed integrazioni alla “Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevasi relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro”, adottata con DGR n. 189 del 21.02.2014.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21.02.2014, è stata adottata una direttiva generale per lo snellimento e la semplificazione del procedimento di liquidazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati esterni officiati dalla Regione Puglia per la riduzione delle giacenze di notule inevasi.

In fase di prima applicazione della predetta Direttiva è emersa la necessità di integrare e modificare le prescrizioni in essa contenute, così come esposto in dettaglio nella parte dispositiva, con riguardo, nell’ordine:

- ai casi che giustificano la deroga all’ordine cronologico nella liquidazione delle notule disciplinato nel paragrafo IV., prevedendo che qualora la notula presentata dal legale esterno sia stata ricevuta dalla Regione in data anteriore al 1.1.2009, detta notula debba essere liquidata con precedenza rispetto a quelle aventi una data di trasmissione alla Regione successiva, ancorchè collocate prima nell’ordine cronologico;
- al procedimento finalizzato alla conclusione di accordi transattivi sui compensi professionali relativi a pluralità di incarichi defensionali svolti da un avvocato esterno in favore della Regione;
- ai criteri e modalità per determinare, in assenza di pattuizioni o prescrizioni risultanti dagli atti, gli onorari spettanti all’avvocato esterno in caso di controversie di valore “indeterminabile”, “indeterminato”, “indeterminabile rilevante”, “indeterminabile di rilevante interesse” o qualificate dalla Giunta Regionale “di particolare importanza o interesse” e “di straordinaria importanza, per le quali l’incarico sia stato conferito ai sensi della L.R. 22/1997 o anteriormente a detta legge;
- ai casi di controllo obbligatorio sulle autocertificazioni, prevedendo che siano obbligatoriamente sottoposte a controllo le notule autocertificate di importo superiore a € 50.000,00 CPA e IVA esclusi;
- il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione dei compensi pattuiti in via forfettaria e onnicomprensiva, che deve essere opportunamente stabilito in 120 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, in considerazione della necessità di acquisire il visto dell’avvocato interno assegnatario del fascicolo contenzioso di acquisire il visto del Settore Legale;
- di puntualizzare e ribadire che i compensi quantificati sulla scorta della DGR 1985/2012 ed indicati nelle lettere di incarico o nelle convenzioni o nelle deliberazioni di nomina o ratifica si intendono fissi ed invariabili e non soggiacciono ad eventuali discipline sopravvenute emanate dal Ministero della Giustizia.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per tutte le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono trascritte,

1. Di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni alla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", adottata con DGR n. 189 del 21.2.2014:

Paragrafo IV Procedimento di liquidazione

- ultimo capoverso: dopo il secondo alinea dell'elenco, aggiungere il seguente alinea: "- la risalenza della data di trasmissione della notula: notula trasmessa prima del 1 gennaio 2009;"

dopo il punto, aggiungere: "Il procedimento finalizzato alla conclusione con l'avvocato esterno di un accordo transattivo sui compensi professionali relativi una pluralità di incarichi svolti in favore della Regione Puglia è avviato su istanza dell'interessato, indicante gli incarichi conclusi per i quali si chiede il pagamento e l'importo dei compensi, corredata delle notule e relative dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (all. 1). L'accordo è concluso previa effettuazione dei riscontri di cui al primo periodo del paragr. VI. Termine di conclusione del procedimento e fatta salva la successiva verifica di congruità delle parcelle autocertificate nei casi e con le modalità indicate al paragr. VIII. Controlli sulle autocertificazioni. La sottoscrizione dell'accordo transattivo sui compensi è preceduta dalla delibera autorizzativa della Giunta Regionale."

Paragrafo V. Misure di snellimento e semplificazione del procedimento di liquidazione

- secondo capoverso, ultimo periodo: dopo le parole "o altrimenti stabilito dall'Amministrazione" aggiungere: "e in caso di valore "indeterminabile" o "indeterminato" deve specificare lo scaglione tariffario utilizzato e la tariffa applicata per il calcolo degli onorari (minima, media, massima),"

- ultimo capoverso: dopo le parole "iter procedimentale" aggiungere: "semplificato"

Paragrafo VI. Termine di conclusione del procedimento

- dopo il primo capoverso, aggiungere: "Per le controversie che in sede di conferimento dell'incarico sono state classificate come di valore "indeterminabile" o "indeterminato", si applicano gli onorari minimi previsti dallo scaglione tariffario più basso."

Per le controversie classificate come “indeterminabile rilevante” o “indeterminabile di rilevante interesse”, si applicano i minimi dello scaglione tariffario da € 51.700,01 a € 103.300,00.

Qualora la controversia sia qualificata come “di particolare importanza o interesse” o “di straordinaria importanza”, il liquidatore acquisisce il parere dell’Avvocato coordinatore o del Dirigente del Settore legale sulla congruità degli onorari richiesti con la notula. Il Settore legale individua il parametro da utilizzare (minimo-medio-massimo-eventuali maggiorazioni consentite dal Tariffario), nell’ambito del pertinente scaglione, tenuto conto dell’oggetto della controversia, delle questioni giuridiche trattate, della rilevanza degli effetti e dei risultati conseguiti.

I medesimi criteri valgono per le controversie non tipizzate al momento del conferimento dell’incarico - per mancanza o lacunosità dell’atto di conferimento - per le quali non sia possibile per l’Avvocato coordinatore o il Dirigente del Settore legale determinare il valore della controversia ai sensi del c.p.c. e dei criteri vigenti.”

- secondo capoverso: sostituire la parola “Quindi” con la seguente: “Il liquidatore”
- penultimo capoverso: sostituire le parole “del giudizio” con le seguenti: “della prestazione”
- ultimo capoverso: sostituire le parole “I medesimi criteri valgono per il decorso di eventuali interessi legali, che” con le seguenti: “Gli interessi legali”

Paragrafo VIII. Controlli sulle autocertificazioni

- secondo capoverso: dopo le parole “in tutti i casi” aggiungere le seguenti: “l’importo della notula autocertificata superi l’importo di € 50.000, CPA e IVA esclusi, ovvero”
- terzultimo capoverso: dopo la parola “falsità” aggiungere le seguenti: “o comunque evidentemente riconducibili ad errori materiali”

Paragrafo IX. Disposizioni per gli incarichi conferiti anteriormente alla L.R. 22/1997 o comunque conferiti senza determinare le condizioni di conferimento

- primo capoverso: dopo le parole “si procederà come segue:” sostituire tutte le successive con le seguenti:
“- qualora il valore della controversia non è indicato in atti, l’avvocato interno assegnatario, l’Avvocato coordinatore o il Dirigente del Settore legale lo determinano su richiesta del liquidatore, a norma del c.p.c.;
- se la notula è redatta con i minimi tariffari sulla base del valore della controversia indicato in atti o determinato ex post dal Settore legale, il liquidatore procede alla liquidazione;
- in tutti i casi in cui, invece, la notula sia stata redatta con onorari superiori ai minimi tariffari del pertinente scaglione tariffario, il liquidatore acquisisce il parere sulla congruità della notula da parte dell’Avvocato Coordinatore o del Dirigente del Settore legale che si esprimono - ove necessario - previo parere del Consiglio dell’Ordine. In tal caso all’avvocato esterno competerà il rimborso del costo del parere dell’Ordine forense richiestogli dalla Regione. Sono fatti salvi eventuali accordi transattivi sulla misura del compenso conclusi tra l’Avvocato coordinatore (o altro avvocato delegato) e il professionista, in considerazione del pregio dell’attività professionale svolta, della importanza dell’affare o dei risultati conseguiti e della difficoltà delle questioni trattate.”

Paragrafo X. Disposizioni per gli incarichi con compenso pattuito in via forfettaria e onnicomprensiva

- primo capoverso: sostituire le parole “ 60 giorni” con le seguenti: “120 giorni”;
- secondo capoverso: dopo la parola “giudiziale” aggiungere le seguenti: “o comunque della conclusione della prestazione”;
- penultimo capoverso: sostituire le parole da “dell’avvocato interno” fino a “suo delegato” con le seguenti: “dell’Avvocato coordinatore o del Dirigente del Settore Legale”;
- ultimo capoverso: soppresso.

2. Di riapprovare gli allegati 1-2-3 alla Direttiva, precisando che l'Avvocatura potrà apportarvi le modifiche ed integrazioni volta per volta necessarie nell'ambito delle singole istruttorie.
3. Di dare atto che la Direttiva, corredata di tre allegati di cui al punto precedente, è allegata al presente atto (Allegato 1) nel testo coordinato con le modificazioni ed integrazioni approvate al punto 1 dispositivo, e costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.
4. Di stabilire che eventuali successive disposizioni di regolamento o direttiva che introducano termini, modalità o discipline di procedimenti amministrativi differenti da quelli prescritti dalla presente direttiva, si applicano al procedimento di liquidazione delle parcelle degli avvocati esterni solo quando ciò sia espressamente previsto dal regolamento o direttiva.
5. Di puntualizzare che i compensi quantificati sulla scorta della DGR 1985/2012 ed indicati nelle lettere di incarico o nelle convenzioni o nelle deliberazioni di nomina o ratifica si intendono fissi ed invariabili e non soggiacciono ad eventuali discipline sopravvenute emanate dal Ministero della Giustizia.
6. Di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento ai Direttori dell'Area organizzazione e riforma della amministrazione e dell'Area finanza e controlli, a cura dell'Avvocatura regionale.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola